



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI (C.P.C.)



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 57 del 27.06.2007



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Art 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, ed in particolare quelle emanate dalla Regione Toscana L.R. 03.01.2005 n. 6 , il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Chianciano Terme a organismi esterni.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente normativa gli impianti sportivi di pertinenza scolastica.

Art 2

SOGGETTI AMMESSI ALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE

1. Ove il Comune di Chianciano Terme non intenda gestire direttamente in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, in regola con l'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289.
2. In via subordinata, e particolarmente nel caso in cui le procedure di selezione di cui agli articoli successivi abbiano esito infruttuoso, il Comune di Chianciano Terme può affidare la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di sport.

Art 3

AVVISO PUBBLICO

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.
2. L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

Art 4

LIVELLI MINIMI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

1. La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità riferita alle seguenti caratteristiche:
 - a) esperienza di gestione di impianti destinati all'attività sportiva svolta in via preliminare nella struttura,
 - b) affidabilità economica,
 - c) compatibilità dell'attività sportiva tipica dell'organismo richiedente con quella principale praticabile nell'impianto oggetto di affidamento

Art 5
GESTIONE A TITOLO ONEROSO

Nel caso in cui il Comune intenda sostenere economicamente la gestione delle strutture sportive affidate all'esterno, l'avviso pubblico dovrà indicare, tra gli altri elementi a base d'asta, il massimo contributo che si intende riconoscere all'affidatario.

Art.6
DIFFERENZIAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

In ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti vengono individuate le seguenti procedure di selezione:

a – per i due campi sportivi comunali la scelta del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto avviene con la procedura pubblica con riferimento a quanto previsto all'art.2 comma 1 privilegiando i soggetti che svolgono la disciplina sportiva principale praticata nell'impianto (calcio) all'interno del territorio comunale –

b – per il bocciodromo comunale la scelta del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto avviene con la procedura pubblica con riferimento a quanto previsto all'art.2 comma 1 privilegiando i soggetti che svolgono la disciplina sportiva principale praticata nell'impianto (gioco bocce) all'interno del territorio comunale –

c – per il centro polisportivo comunale la scelta del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto avviene con la procedura pubblica con riferimento a quanto previsto all'art.2 comma 1 privilegiando i soggetti che svolgono la disciplina sportiva principale praticata nell'impianto (nuoto) –

Art 7
CRITERI DI SELEZIONE

I soggetti partecipanti alla selezione saranno invitati a presentare un progetto che evidenzi tra l'altro:

- il programma di gestione della struttura,
- il numero e l'impegno orario degli allenatori o istruttori professionali che verranno inseriti nella struttura,
- il radicamento nel territorio del concorrente con particolare riferimento all'attività svolta dal concorrente nella disciplina sportiva prevalente nella struttura e alla gestione di strutture sportive pubbliche.
- il tariffario per l'utilizzo dell'impianto.
- gli investimenti che il concorrente intende effettuare nella struttura.

Sarà cura della Commissione Giudicatrice, nominata dal Responsabile del Servizio, stabilire i sottocriteri con i relativi punteggi necessari ai fini della selezione.

Art 8
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avviene con specifico provvedimento del responsabile del servizio.

Art 9
CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione contiene i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento;
- oneri a carico del gestore; di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
- oneri a carico del Comune di Chianciano Terme; di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
- in materia di tariffe d'uso nel caso, obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
- modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune di Chianciano Terme, sia da parte della società sportiva; modalità di rescissione consensuale;
- penali in caso di inadempienza;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T;
- indicazione del numero delle giornate annuali nelle quali il Comune si riserva l'accesso gratuito nelle strutture.